



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 426 del 10/07/2023

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, CAPOLUOGO – PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO E SOSTA IN OCCASIONE DEL “MUSICA FESTIVAL” DAL 12 LUGLIO 2023 AL 25 LUGLIO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta del Sig. G.C., legale rappresentante del corpo musicale “Oreste Carlini”, avente per oggetto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per Manifestazione “Musica Festival” per un totale di 500 mq, e per apposizione striscioni, stendardi e totem promozionali per pubblicizzare la medesima manifestazione, in San Casciano in Val di Pesa capoluogo, nel parco Dante Tacci denominato “Il Poggione”, dal giorno 14 Luglio 2023 al 23 Luglio 2023;

Tenuto conto dell’ordinanza n. 329 del 06/06/2023 che prevede a partire dal 14/06/2023 in occasione delle manifestazioni estive, divieto di sosta permanente nell’area sterrata del parco Dante Tacci;

Concordato col richiedente che sono necessari ulteriori 2 giorni prima e dopo l’inizio e la fine della manifestazione stessa per allestimento e smontaggio;

Premesso che l’interesse legittimo del richiedente non deve contrastare con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazione e dai depositi autorizzati;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visto il parere favorevole n. 161 del 08/07/2023 rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo. 30.4.92 n. 285 e ss.mm. ed ii.);

Visto il DM del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 14 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 19/06/2023 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino conferma il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni e dispone modifica del primo sostituto;

ORDINA

Nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, capoluogo, nel parco Dante Tacci denominato “Il Poggione”, per i motivi sopraesposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti, nei giorni e orari di seguito specificati.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dei giorni 12, 13, 24 e 25 Luglio 2023, ad eccezione dei veicoli impegnati nell’evento per il carico/scarico, veicoli in emergenza e Forze di Polizia, con pannelli integrativi di inizio e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima), nel Parco Dante Tacci denominato “Il Poggione ” (area asfaltata);



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 17:00 del giorno 14 Luglio 2023 alle ore 23:59 del 23 Luglio 2023, ad eccezione dei veicoli impegnati nell'evento per il carico/scarico, veicoli in emergenza e Forze di Polizia, con pannelli integrativi di inizio, continua e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima) in tutta l'area del Parco Dante Tacci denominato "Il Poggione" (area asfaltata);

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 17:00 del giorno 14 Luglio 2023 alle ore 23:59 del 23 Luglio 2023, ai veicoli in ingresso al Parco Dante Tacci denominato "Il Poggione", ad eccezione dei veicoli impegnati nell'evento per il carico/scarico, veicoli in emergenza e Forze di Polizia, da posizionarsi in corrispondenza della rampa di accesso al parco da Via delle Rose;

PROVVEDIMENTI COMPLEMENTARI:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in Via delle Rose dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, per ciascun giorno dal 14/07/2023 al 23/07/2023, ECCEP TO AUTORIZZATI (residenti, possessori di garages/posti auto in via delle Rose, i veicoli diretti alle abitazioni in via delle Rose; veicoli adibiti a trasporto persone invalide con contrassegno ex art.188 cds; veicoli di polizia e soccorso; veicoli dell'Associazione La Racchetta e dei soci dell'associazione stessa; veicoli del Comune, dei fornitori e dell'organizzazione della manifestazione suddette; veicoli della ditta con occupazione di suolo pubblico regolamentata da ord. n.51 del 10/02/2023), con apposizione n. transenne congruo e segnale di DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in corrispondenza dell'intersezione Via Dante Alighieri/Via delle Rose;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via delle Rose dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, per ciascun giorno, dal 14/07/2023 al 23/07/2023, ECCEP TO AUTORIZZATI (veicoli di residenti con esposizione copia carta di circolazione; possessori di garages/posti auto in via delle Rose; titolari permesso H; veicoli diretti alle abitazioni in via delle Rose; veicoli adibiti a trasporto persone invalide con contrassegno ex art.188 cds; veicoli di polizia e soccorso; veicoli dell'Associazione La Racchetta e dei soci dell'associazione stessa; veicoli del Comune, dei fornitori e dell'organizzazione della manifestazione suddette; veicoli della ditta con occupazione di suolo pubblico regolamentata da ord. n.51 del 10/02/2023), con apposizione del segnale di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corrispondenza dell'intersezione Via Dante Alighieri/Via delle Rose e nelle aree di sosta;

CONVERSIONE IN STALLO DI SOSTA RISERVATO A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO dello spazio di sosta posto tra i cassonetti e l'accesso carrabile alla sede dell'associazione la racchetta (Via delle Rose nc 44);

Inoltre:

Vengano rispettate e messe in atto tutte le norme CdS e del suo regolamento attuativo e ssmm, al tipo di autorizzazione richiesta;

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

I divieti e gli obblighi saranno predisposti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica dall'Esperto tecnico in segnaletica stradale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in quanto manifestazione patrocinata. Rimane a carico dell'organizzazione occuparsi del posizionamento corretto dei segnali all'inizio della loro validità, in modo che siano visibili all'utenza, ed il ripristino della viabilità al termine della manifestazione.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

A carico dell'organizzazione anche la gestione dei provvedimenti complementari sopra indicati, nello specifico lo smistamento dei veicoli autorizzati al transito e alla sosta in Via delle Rose;

LA PRESENTE ORDINANZA NON PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DI POTER ADOTTARE ULTERIORI E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI IN CASO SIA REPUTATO NECESSARIO DAL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER NECESSITÀ E SICUREZZA DELLA VIABILITÀ.

Il predetto provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Casciano VP e risulterà immediatamente esecutivo.

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Staff del Sindaco del comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Misericordia San Casciano in V.P.;
- Associazione La Racchetta;
- VVF;
- 118;
- Richiedente.

Li, 10/07/2023

IL RESPONSABILE
GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)